



**Time Out**  
MANAGEMENT  
DI FURIO FUSCO

## ACCORDO PER LA PROMOZIONE ARTISTICA

**Tra**

TIME OUT di Furio Fusco, con sede in Roma, Via Livorno, n. 41, in persona del legale rappresentate pro tempore Furio Fusco  
C.F.: FSCFRU63C25H501X  
P.IVA.: 09529270580

Qui di seguito citato come “**L’Agente**”

**E**

La/il Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_  
Nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_  
P.IVA.: \_\_\_\_\_

Qui di seguito indicata come “**L’Artista**”

### Premesso che

- la Time Out Management di Furio Fusco è una ditta individuale che svolge attività di agenzia di intermediazione e promozione artistica;
- la Sig.ra \_\_\_\_\_ è artista dello spettacolo interessata alla promozione della propria immagine; e ciò al fine del perfezionamento, con società operanti nel settore dello spettacolo (qui di seguito indicati come “Cliente”), di contratti, aventi ad oggetto l’espletamento, in loro favore, di prestazioni professionali nel campo della Moda, della televisione, del cinema, della pubblicità, dello spettacolo etc...;
- al fine della promozione della propria immagine artistica, la Sig.ra \_\_\_\_\_ ha richiesto alla Time Out, di eseguire prestazioni, aventi ad oggetto, appunto, la promozione della propria immagine e del proprio curriculum professionale;

- l'Agente si è dichiarato disponibile a rendere le prestazioni richieste dall'Artista, mettendo a disposizione le proprie competenze e disponibilità.
- il Cliente ha facoltà di eseguire il lavoro in proprio oppure avvalendosi della collaborazione di terzi, come ad esempio fotografi, produzioni cine-televisive, agenzie pubblicitarie, etc.

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte e sostanziale del presente atto, con forza di patto.

### **Articolo 2**

L'Artista conferisce all'Agente, il mandato per la promozione della propria immagine artistica nel campo della Moda, della Pubblicità del cinema, della televisione, della pubblicità e dello spettacolo in genere; e ciò al fine del perfezionamento, con Clienti reperiti nel mercato dall'Agente, di contratti, avente ad oggetto prestazioni professionali nel campo dello spettacolo in genere.

Per effetto dell'incarico conferito, l'Agente si impegna a promuovere l'immagine professionale dell'Artista nei confronti dei Clienti interessati alle prestazioni offerte dall'Artista. Tale promozione potrà essere espletata mediante l'inserimento di fotografie dell'Artista sul sito internet dell'Agenzia, tramite l'invio ai potenziali Clienti di e-mail informative sulle competenze ed il curriculum dell'Artista, tramite una promozione verbale, e/o cartacea e/o in ogni altro modo ritenuto idoneo dall'Agente.

Per effetto del mandato conferito, l'Artista accorda all'Agente, anche, la facoltà di intraprendere, per proprio conto, trattative economiche, volte alla definizione dei contenuti dell'accordo con i Clienti interessati alle proprie prestazioni artistiche.

### **Articolo 3**

Quale corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni agenziali, svolte dalla Time Out, per effetto delle quali, da parte dell'Artista siano state rese, in favore del Cliente, prestazioni professionali, l'Artista, oltre a quanto verrà riconosciuto all'Agente da parte del Cliente, si obbliga a corrispondere all'Agente stesso, una commissione pari al 20% del compenso totale lordo riconosciutole dal Cliente.

La commissione pari al 20% del compenso totale lordo riconosciuta dal Cliente sarà, comunque, dovuta, anche, nel caso in cui, per fatto e colpa dell'Artista, la stessa si rendesse inadempiente nei confronti del Cliente, omettendo totalmente o parzialmente, l'espletamento delle attività artistiche in suo favore.

### **Articolo 4**

Il presente accordo ha durata di un (1) anno e si intenderà automaticamente rinnovato, per pari periodo di un anno, ove non venga inviata disdetta, almeno tre (3) mesi prima della scadenza, da una delle parti all'altra, mediante raccomandata a.r..

In caso di revoca del presente accordo, rimessa da una qualsiasi delle parti, per qualsiasi causa, l'Artista si obbliga, in ogni caso, a corrispondere all'Agente una commissione pari al 20% del compenso totale lordo riconosciuto da un Cliente a seguito della sottoscrizione, in momento

successivo a quello dell'invio della revoca, di un contratto, la cui conclusione è stata effetto dell'attività di promozione svolta, ancora in vigore del presente accordo, da parte dell'Agente.

### **Articolo 5**

Per effetto dell'esecuzione da parte dell'Artista, di prestazioni artistiche, di qualunque genere, in favore di un Cliente, eventualmente tramite collaboratori terzi, conseguenti all'attività di promozione svolta dall'Agente, l'Artista conferisce all'Agente, in via esclusiva, il mandato per la promozione della propria immagine artistica, nei medesimi termini di cui all'art. 2 che precede; e ciò per ogni successiva ed ulteriore prestazione artistica dalla stessa resa in favore di tale Cliente e/o dei suoi collaboratori terzi.

Proprio per effetto di tale attività di intermediazione, l'Artista corrisponderà all'Agente, una commissione pari al 20% per ogni singolo compenso totale lordo riconosciuto da tale Cliente per l'espletamento di nuove ed ulteriori prestazioni artistiche, anche, rispetto alle prime eseguite.

A tal fine, l'Artista si obbliga a fornire, a semplice richiesta dell'Agente, rendicontazione contenente informativa circa il numero delle prestazioni artistiche dalla stessa rese in favore dei propri Clienti, presentati e/o intermediati dall'Agente, i nominativi degli stessi, oltre gli importi dei compensi lordi dalla stessa percepiti per l'espletamento delle attività artistiche rese.

Nel caso in cui, dall'esame di detta rendicontazione emergesse l'avvenuto espletamento, da parte dell'Artista, di uno o più successive prestazioni artistiche in favore di un Cliente, per cui la stessa aveva già reso le proprie prestazioni artistiche, a seguito dell'attività di promozione svolta dall'Agente, l'Artista corrisponderà all'Agente, a titolo di penale, un importo pari al 20% del singolo compenso totale lordo alla stessa riconosciuto da tale Cliente.

### **Articolo 6**

L'Artista, con la sottoscrizione del presente accordo, riconosce che gli è stata verbalmente resa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati personali (D.Lgs 196/03) e, pertanto, presta il proprio consenso ai trattamenti ed alla comunicazione dei propri dati personali, manlevando l'Agente da qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa per eventuali danni che dovessero sorgere in conseguenza del trattamento dei dati personali.

### **Articolo 7**

Per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto e la sua interpretazione e/o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Roma,

L'AGENTE

L'ARTISTA

In base agli articoli 1341 e 1342 del C.C. tutte le parti dichiarano di aver letto e approvato specificatamente quanto previsto dal presente accordo.

L'AGENTE

L'ARTISTA